II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

recante modifica della decisione 2005/231/CE che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da alcuni nuclei familiari e da alcune società del settore dei servizi, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2006/503/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2005/231/CE del Consiglio [2] la Svezia è stata autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da alcuni nuclei familiari e da alcune società del settore dei servizi, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Tale autorizzazione era concessa fino al 31 dicembre 2005. Con lettera del 9 dicembre 2005, le autorità svedesi hanno chiesto alla Commissione una proroga dell'autorizzazione fino alla fine del 2011.

(2) Nelle regioni settentrionali della Svezia, il consumo di elettricità destinata al riscaldamento risulta più elevato che nel resto del paese (la differenza è attualmente del 25 %). Per questo motivo, dal luglio 1981 la Svezia applica un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità utilizzata nelle regioni settentrionali. A partire da allora, la percentuale di riduzione si è tuttavia ridotta rispetto all'aliquota normale.

(3) La riduzione del costo dell'elettricità a favore dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi nel nord del paese pone questi consumatori su un piano di parità rispetto ai consumatori delle regioni meridionali. La misura risponde pertanto ad obiettivi di politica regionale e di coesione.

(4) L'aliquota fiscale ridotta sull'elettricità erogata nel nord della Svezia (che ammonta attualmente a 22 EUR/MWh) resta molto più elevata dell'aliquota comunitaria minima stabilita nella direttiva 2003/96/CE. Inoltre, la riduzione fiscale dovrebbe rimanere proporzionale alle spese supplementari di riscaldamento sostenute dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi nella Svezia settentrionale. Questo livello di tassazione dovrebbe garantire l'effetto incentivante della tassazione nei termini di una maggiore efficienza energetica.

(5) Il regime fiscale è stato esaminato dalla Commissione, la quale ha stabilito che esso non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica comunitaria in materia di ambiente, energia e trasporti.

(6) Fatto salvo l'esito dell'esame dell'aiuto di Stato N 593/2005 Svezia «Proroga dell'imposta energetica sull'elettricità differenziata su base regionale e applicabile al settore dei servizi», è dunque opportuno rinnovare, secondo quanto disposto all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, l'autorizzazione concessa alla Svezia per quanto concerne l'applicazione di un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata nel nord del paese fino al 31 dicembre 2011.

[1] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
[2] GU L 72 del 18.3.2005, pag. 27.

(7) Si dovrebbe garantire il mantenimento dell'autorizzazione concessa ai sensi della decisione 2005/231/CE, per ragioni analoghe ma per un periodo più breve, senza creare vuoti tra la scadenza di quella decisione e l'inizio della decorrenza degli effetti della presente decisione.

(8) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/231/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2005/231/CE, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita da quella del «31 dicembre 2011».

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2006.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA